CAMERA DEI DEPUTATI N. **2438**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORRICO, AMATO, CASO

Disposizioni concernenti la tutela della lingua e del patrimonio culturale, storico e artistico delle comunità *arbëreshë*

Presentata il 3 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Provenienti dall'Albania e da comunità albanofone della Grecia, gli *arbëreshë* si stabilirono in Italia tra il XV e il XVIII secolo, in seguito alla morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Kastrioti Skanderbeg e alla conquista progressiva dell'Albania e di tutto l'impero Bizantino da parte dei turchi ottomani. Nel 1448, infatti, re Alfonso V d'Aragona, re del regno di Napoli e del regno di Sicilia, chiese aiuto a Kastrioti, suo alleato, per reprimere la congiura dei baroni. Come ricompensa il re donò al suo alleato alcune terre in provincia di Catanzaro e molti *arbëreshë* ne approfittarono per emigrare in queste terre sicure durante l'avanzata degli Ottomani.

Parte della popolazione *arbëreshë* migrò in Italia meridionale, dove il re di Napoli e di Sicilia offrì loro altri villaggi in Puglia, in Calabria, in Campania, in Sicilia e in Molise.

La gran parte delle cinquanta comunità *arbëreshë* in Italia sono di religione cattolica, ma conservano tuttora il rito greco-bizantino. Esse fanno capo a due eparchie: quella di Lungro, per gli *arbëreshë* dell'Italia meridionale e quella di Piana degli Albanesi per gli *arbëreshë* di Sicilia. L'eparchia bizantina è la realtà più importante per il mantenimento delle caratteristiche religiose, etniche, linguistiche, tradizionali nonché identitarie di tale minoranza.

La lingua *arbëresh*, nelle sue varianti, è parlata in cinquanta comunità (di cui quarantuno sedi comunali), distribuite in Abruzzo, in Molise, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Calabria e in Sicilia.

La gran parte di queste comunità ha preservato le tradizioni non solo religiose, ma anche la lingua gradualmente influenzata dai dialetti locali, i costumi e i riti come quello della Vallja.

L'architettura e l'arte ricalcano lo stile bizantino che si esprime nel suo maggior splendore all'interno delle chiese situate nei territori dove vivono queste comunità.

La Costituzione italiana, all'articolo 6, sancisce il principio di tutela delle minoranze linguistiche e la legge 15 dicembre 1999, n. 482, ne è, in parte, la sua applicazione, sebbene quest'ultima necessiti di un aggiornamento e di maggiori fondi per garantire che tutte le minoranze linguistiche e le comunità culturali siano equamente tutelate. Purtroppo, nel corso dei decenni, la tutela delle minoranze come quella *arbëreshë* si è indebolita, a causa di una scarsa attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali.

Queste comunità, inoltre, sono collocate prevalentemente in aree montane, dunque, nelle aree interne soggette a forte isolamento infrastrutturale e a scarsa presenza dei servizi essenziali. Nel corso del tempo anche queste comunità hanno subìto il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono, tant'è che oggi persino la lingua *arbëreshë* è a rischio di estinzione. Le famiglie non trasmettono più la lingua, le scuole non prevedono ore di insegnamento dedicato a preservare questo *unicum* e i comuni in cui risiedono queste comunità ricevono fondi statali insufficienti per realizzare progetti di tutela culturale e linguistica.

Recentemente, alcuni esponenti delle comunità *arbëreshë* in Calabria hanno condotto un sondaggio della popolazione scolastica nei comuni di Spezzano Albanese, Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro e San Basile al fine di avere un quadro completo sulla reale conoscenza della lingua *arbëreshë* delle giovani generazioni frequentanti le scuole dai tre ai diciotto anni d'età.

Per quanto concerne Acquaformosa, dai dati raccolti emerge che nella fascia d'età tra sei e tredici anni, venticinque alunni su quaranta parlano l'*arbëreshë* (62,5 per cento del totale); a Civita, nella fascia d'età tra sei e dieci anni, nessuno dei ventisei alunni presenti parla l'*arbëreshë* (0 per cento del totale); a Firmo, nella fascia d'età tra tre e tredici anni, quaranta alunni su centoquarantotto parlano l'*arbëreshë* (27 per cento del totale); a Frascineto, nella medesima fascia d'età tra tre e tredici anni, sedici alunni su centodiciotto parlano l'*arbëreshë* (13,6 per cento del totale); a Lungro, nella fascia d'età tra tre e diciotto anni, centosettantasette alunni su duecentosettantatré parlano l'*arbëreshë* (64,8 per cento del totale); a San Basile, soltanto uno studente su venti parla l'*arbëreshë* (5 per cento del totale); a Spezzano Albanese, nella fascia d'età tra tre e tredici anni, ottantuno alunni su cinquecentosettantuno parlano l'*arbëreshë* (14,2 per cento del totale).

I dati del campione sopra richiamato dimostrano che nei comuni più piccoli e collocati in un'area periferica il numero di bambini che parlano la lingua *arbëreshë* è molto esiguo. Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, è finalizzata a inserire nel *curriculum* scolastico degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado collocate nei comuni in cui è presente una comunità *arbëreshë*, l'insegnamento della lingua *arbëreshë*, al fine di preservare un patrimonio linguistico, culturale, storico e artistico che appartiene all'Italia.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce la disciplina dell'insegnamento della lingua *arbëreshë*, sia nella forma scritta sia nella forma orale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei territori dei comuni dove è presente una comunità *arbëreshë*, con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento della lingua *arbëreshë* e valorizzare le tradizioni culturali connesse alla minoranza italo-albanese.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a promuovere il patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle comunità *arbëreshë*, destinando una quota pari a 2 milioni di euro annui del fondo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, per finanziare le riviste che promuovono il patrimonio culturale di tali comunità, nonché incrementando il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2025, di cui 2 milioni di euro destinati all'istituzione, nell'ambito delle biblioteche comunali e scolastiche, situate nei territori dei comuni dove è presente una comunità *arbëreshë*, di apposite sezioni dedicate alla conservazione e alla fruizione di volumi redatti in lingua *arbëreshë*, e 2 milioni di euro destinati al restauro e alla conservazione dei beni architettonici e delle opere d'arte nonché alla diffusione delle tradizioni folcloristiche, artistiche, storiche e culturali delle medesime comunità.

L'articolo 3 dispone che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri della cultura e dell'istruzione e del merito, previa intesa con le regioni in cui sono situati i comuni in cui è presente una comunità *arbëreshë*, provveda a mappare gli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che utilizzano la lingua *arbëreshë* nonché i servizi culturali a loro disposizione.

Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Introduzione e disciplina dell'insegnamento della lingua arbëreshë*)*

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei territori dei comuni dove è presente una comunità *arbëreshë* è introdotto l'insegnamento della lingua *arbëreshë*, sia nella forma scritta sia nella forma orale, quale disciplina autonoma, con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento della medesima lingua e di valorizzare le tradizioni culturali connesse alla minoranza italo-albanese.

2. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua *arbëreshë*, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 del presente articolo, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito dalla normativa nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche sulla base delle richieste delle famiglie degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità *arbëreshë*, determinando i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, nel rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti.

4. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi del citato articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità *arbëreshë* e perseguono attività di formazione e aggiornamento dei docenti delle medesime discipline.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 2.

(Disposizioni per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale delle comunità arbëreshë*)*

1. Al fine di promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità *arbëreshë*, una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata alle riviste che promuovono il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità linguistiche *arbëreshë*.

2. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, artistico e storico delle comunità *arbëreshë*, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione, nell'ambito delle biblioteche comunali e scolastiche, situate nei territori dei comuni dove è presente una comunità *arbëreshë*, di apposite sezioni dedicate alla

conservazione e alla fruizione di volumi redatti in lingua *arbëreshë*.

3. Al fine di salvaguardare i beni culturali riferiti al patrimonio culturale materiale e immateriale di interesse artistico identitari delle comunità *arbëreshë*, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui al citato articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il restauro e la conservazione dei beni architettonici, delle opere d'arte, nonché per la diffusione delle tradizioni folcloristiche, artistiche, storiche e culturali.

4. Con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3.

(Mappatura dell'uso della lingua arbëreshë *nei comuni interessati)*

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con le regioni in cui sono situati i comuni in cui è presente una comunità *arbëreshë*, provvede alla mappatura del numero di alunni frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che utilizzano la lingua *arbëreshë*, nonché dei servizi culturali a loro disposizione. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



19PDL0147250